



Ordine Regionale dei Geologi di Puglia

Executive Center - Via Amendola 168/5 - Tel. e Fax 080.548.40.42 - Tel. 080.548.48.11 - 70126 BARI

Bari 1 settembre 2001
prot. I/cir/1090

A tutti gli Iscritti

Circolare n°30

AVVISO DI CONVOCAZIONE VOTAZIONI ORDINE REGIONALE GEOLOGI PUGLIA

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, a conclusione del suo mandato ed in ottemperanza all'Art.2 della Legge n.339 del 12.11.1990, ha deliberato la convocazione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia per il triennio 2001-2004.

Le date stabilite per l'espletamento delle operazioni di voto, in ottemperanza alla Legge su menzionata ed al regolamento del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia (delibera n°10 del 5.1.1995) sono le seguenti:

1^ convocazione domenica 30 settembre 2001 ore 9.00 ÷ 17.00

2^ convocazione domenica 28 ottobre 2001 ore 9.00 ÷ 17.00

In dettaglio le operazioni di voto , che si terranno presso la sede dell'Ordine a Bari in Via Amendola 168/5, avverranno secondo quanto prescritto dal regolamento su menzionato del quale inviamo lo stralcio.

IL PRESIDENTE

Prof. A. Paglionico

AVVISO AGLI ELETTORI

Il Consiglio dell'Ordine Regionale della Puglia

Prendendo atto del parere espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 11.5.1998, della sentenza della Corte di Cassazione n°3714 del 19.12.1991, del principio espresso dalla circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi del 22.5.1998 n°107, come da delibera n°6 del 5.6.1998 dà le seguenti indicazioni al seggio elettorale e agli elettori:

- **Saranno ritenuti validi i voti espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi (9 nominativi)**
- **Saranno ritenute nulle le schede contenenti un numero di preferenze inferiori a nove**

Dal regolamento dell'Ordine dei Geologi della Puglia delibera n°10 del 5.1.1995
TITOLO V:
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Art.25 L'elezione del Consiglio Regionale ha luogo nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica.
- Art.26 La data l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sono fissati dal Presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima.
L'avviso contiene anche l'indicazione del luogo, ora e giorno della seconda convocazione, fissata a non meno di 20 gg. dalla prima.
- Art.27 In prima convocazione risulta valida l'assemblea ove abbia votato un terzo degli iscritti all'Ordine.
- Art. 28 Ove in prima convocazione non sia raggiunto il quorum richiesto per la validità dell'Assemblea si procede in 2^a convocazione.
In tale fase l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti.
- Art. 29 Per essere eletti è necessario aver conseguito da tutti i votati la maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso in cui solo alcuni votati l'abbiano conseguita, l'Assemblea viene riconvocata per completare il numero dei Consiglieri da eleggere.
Sono candidati solo coloro i quali hanno ottenuto voti in prima convocazione.
L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti e risultano eletti i candidati votati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
- Art. 30 Ai fini delle elezioni del Consiglio Regionale, gli iscritti esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nel luogo indicato dal Consiglio Regionale stesso.
- Art. 31 Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'Albo Professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'Elenco Speciale regionale.
- Art. 32 I componenti del Consiglio Regionale devono essere iscritti all'Ordine da almeno 5 (cinque) anni, sono eletti a scrutinio segreto per mezzo di schede.
- Art. 33 **COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**
Il Presidente del Consiglio Regionale prima dell'inizio della votazione sceglie tra gli elettori presenti il Presidente del Seggio, il Vice presidente, il Segretario e due scrutatori. Le funzioni di Segretario sono attribuite al Segretario del Consiglio Regionale.

TITOLO VI: VOTAZIONE E SCRUTINI

- Art. 34 Nel giorno stabilito, l'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata; quindi la chiude e la consegna al Presidente del Seggio il quale la depone nell'urna.
- Art. 35 Il voto è personale e segreto.
- Art. 36 Sono ammessi alla votazione solo gli iscritti all'Albo professionale e all'Elenco Speciale non sospesi.
- Art. 37 Chiusa la votazione, il Presidente del seggio, assistito dai due scrutatori provvede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio, se i votanti sono almeno un terzo degli elettori.
- Art. 38 Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.
- Art. 39 In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'Albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.
- Art. 40 Compiuto lo scrutinio, il Presidente del Seggio ne proclama il risultato ed il Presidente dell'Ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Consiglio Nazionale dell'Ordine, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
- Art. 41 Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto a cura del Segretario, verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e dal Segretario stesso.
- Art. 42 Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'Albo può proporre ricorso al Consiglio dell'Ordine Nazionale ai sensi dell'Art. 6, comma 4 legge 12 novembre 1991, n°339.